



Comune di Giornico

Via Fond la Tera 13
6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36
Fax 091 864 21 53
Conto post. 65-125-1
comune@giornico.ch

Giornico, 11 gennaio 2022 M/laf

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI
VALEVOLE PER IL 2022**

Il Municipio di Giornico,

- richiamati gli artt. 192 della Legge Organica comunale (LOC), 241 e segg. nonché 274 e segg. della Legge tributaria (LT);
- visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 10 novembre 2021 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2022 pubblicato sul Bollettino ufficiale 43/2021;

d e c i d e :

1. Rate e scadenze imposta ordinaria

L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2022 è riscossa dall'Ufficio comunale delle contribuzioni.

Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- I. rata: esigibile al 1° aprile 2022 termine di pagamento 30 aprile 2022;
- II. rata: esigibile al 1° giugno 2022 termine di pagamento 30 giugno 2022;
- III. rata: esigibile al 1° agosto 2022 termine di pagamento 31 agosto 2022;
- IV. rata a conguaglio: a partire dal 2023, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

2. Interessi remunerativi (artt. 241, 242 e 247 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.10%, mentre sui pagamenti eseguiti prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte è concesso un interesse remunerativo dello 0.10%.

3. Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2,5%.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

4. Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi viene percepita una tassa di fr. 50.00.

5. Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a 200.-- franchi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell'art. 6; su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 2.

Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

6. Rinuncia al calcolo degli interessi (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.– non sono conteggiati.

7. Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse di cui agli artt. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2022.

Il tasso d'interesse di ritardo applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

8. Acconto equo

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 3.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 2.

9. Rimedi di diritto

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

10. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022 e si applica nell'anno civile 2022 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Il Municipio

Esposta agli albi comunali e sul sito internet dal 17.01.2022 al 15.02.2022.